

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore UCCHIELLI, GUALTIERI, BONAVITA
e GAMBINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1996

Norme a favore delle vittime della cosiddetta
«banda della Uno Bianca»

ONOREVOLI SENATORI. - Dal 1987 al 1994 nel territorio delle regioni Emilia Romagna e Marche e in particolare nelle province di Bologna, Rimini, Forlì e Pesaro si sono succeduti una lunga serie di eventi criminosi che hanno provocato 24 morti e numerosi feriti nel corso di ben 103 episodi censiti finora, tra cui 92 rapine e tentate rapine, tre assalti perpetrati nei confronti dell'Arma dei Carabinieri, due attacchi armati a campi nomadi e sparatorie preordinate contro cittadini extracomunitari.

Si tratta dei delitti effettuati dalla «banda della Uno Bianca», che è risultata finora formata da 6 elementi di cui 5 appartenenti alla Polizia di Stato.

Nonostante l'assunzione di responsabilità dei fratelli Savi, rei confessi per la quasi totalità degli episodi criminosi in questione, le modalità e gli schemi operativi puntualmente adottati, la tipologia delle armi impiegate, la continuità d'azione insieme alla particolare efferatezza e gratuità di moltissimi delitti, cui spesso non ha corrisposto alcuna refurtiva, fanno pensare si sia innestata sul corpo originario della banda una volontà di tipo eversivo.

Restano infatti inspiegati e appaiono comunque tuttora oscuri una serie di episodi gravissimi, molti dei quali succedutisi in un arco di tempo delimitato, tra i quali gli agguati nei confronti dell'Arma dei Carabinieri, le sparatorie contro nomadi, extracomunitari e inermi cittadini casualmente presenti sul teatro di eventi criminosi, unitamente a tentate rapine nel corso delle quali si è fatto uso di esplosivo provocando, in un caso, ben 40 feriti.

In questo ambito si è doverosamente responsabilizzata la Commissione parlamentare sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione delle

stragi, che ha avviato un'inchiesta, tuttora in corso.

Anche di fronte agli inquietanti interrogativi, sollevati nell'ambito di comunità locali, già così ripetutamente colpite dall'eversione e dal terrorismo delle stragi, i proponenti sono consapevoli che non sarà possibile giungere a conclusioni certe, facendo luce sulle ragioni e le cause che hanno generato questa lunga catena di delitti, sino a che la magistratura ordinaria non avrà completato le inchieste tuttora in corso.

È tuttavia sin d'ora accertato che tra il 1987 e il 1994 ha agito, nel territorio summenzionato, una banda armata che ha seminato in modo sistematico e nella totale impunità, morte e terrore.

In particolare, di fronte all'operato della banda Savi, i poteri legittimi dello Stato si sono dimostrati, tutti indistintamente, al di sotto delle necessità.

È del tutto mancata una capacità di controllo interno ai corpi di polizia; non si è proceduto ad alcun coordinamento efficace delle forze dell'ordine e della stessa magistratura anche quando questo era richiesto a gran voce da parte delle autorità e istituzioni locali; non si sono attivati adeguatamente i servizi di sicurezza; non si è dimostrata alcuna attività di *intelligence* utile a comprendere la natura e la portata del fenomeno criminoso. Talchè si può purtroppo parlare di omissione di soccorso da parte degli apparati e dei poteri dello Stato nei confronti delle popolazioni fatte oggetto, per un tempo lunghissimo, delle sanguinose scorrerie della banda armata.

Anche alla luce di queste gravi e pesanti responsabilità oltre che per assolvere a suoi precipi compiti istituzionali, lo Stato ha il dovere morale di risarcire, adeguatamen-

te e tempestivamente, le vittime della banda della «Uno Bianca».

Appare doveroso in tal senso, per ragioni di equità e per la forte prossimità operativa che la condotta criminosa della banda Savi ha evidenziato con i moduli tipici del terrorismo, provocandone effetti del tutto analoghi, applicare in favore delle vittime della «Uno Bianca» le stesse

provvidenze dovute alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, così come definite nella legge 20 ottobre 1990, n. 302.

L'articolo unico di cui i proponenti chiedono l'approvazione mira appunto a questo scopo, pur lasciando del tutto impregiudicato un giudizio conclusivo sulla natura degli eventi criminosi in questione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche a favore delle vittime dei delitti commessi dai componenti del gruppo criminale e terroristico denominato «banda della Uno Bianca».

2. Per le vittime di cui al comma 1 il termine di due anni per la presentazione della domanda previsto dall'articolo 6 della citata legge n. 302 del 1990, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.